

Piattaforma Rete ONU 2026 — Le istanze degli operatori dell'usato

Rete Nazionale Operatori dell'Usato

29 ottobre 2026

INDICE

PREMESSA	2
I numeri del settore	2
Il percorso di accreditamento e coinvolgimento degli operatori del riutilizzo	2
LE ISTANZE DI RETE ONU IN SINTESI	4
LE ISTANZE ARGOMENTATE	4
1. Fiscalità.....	4
2. Tariffe sui rifiuti e Centri di Raccolta	5
3. Riconoscimento e rappresentanza.....	6
4. Tracciabilità accessibile	7
5. Educazione, formazione e comunicazione	7
6. Clausole sociali e soggetti vulnerabili	8
7. Raccolta e comunicazione dei dati.....	8
8. Tutela e promozione dei mercati.....	9
9. Responsabilità estesa del produttore (EPR).....	9
10. Riforme normative e procedurali.....	9
Appendice A — Emendamenti alla proposta di legge A.C. 1065.....	11

PREMESSA

Questo documento presenta le istanze approvate dal Direttivo di Rete ONU, la Rete Nazionale Operatori dell'Usato, con le relative motivazioni. La premessa riassume i dati disponibili sul settore e lo stato di attuazione delle norme che lo riguardano.

I numeri del settore

Le stime disponibili coprono i due maggiori comparti del settore: i negozi dell'usato in conto terzi, rilevati da ISPRA nel primo rapporto sul riutilizzo trasmesso all'Unione europea, e gli ambulanti dell'usato, stimati in una più recente ricerca compiuta da Saltalippi e Luppi con il supporto di St Andrews University. A questi due comparti principali si aggiungono gli enti dell'economia sociale, i centri per il riutilizzo, gli enti caritatevoli e le botteghe di rigatteria (queste ultime in via d'estinzione, con la maggior parte degli operatori migrata, nell'ultimo trentennio, verso le modalità conto terzi o ambulante). Sono segmenti di dimensioni minori, probabilmente qualche migliaio di tonnellate l'anno in tutto. Hanno però un alto valore simbolico, sociale e culturale, oltre che un forte radicamento territoriale, e Rete ONU li considera un ambito da tutelare al pari degli altri comparti del settore. Le piattaforme online, ampiamente sopravvalutate e gonfiate da stime di dubbia metodologia, non esistono in parallelo all'economia reale dell'usato, ma ne sono un inconsapevole veicolo commerciale, a causa di uno scarso enforcement delle norme che limitano l'accesso ai professionisti.

Categoria	Negozi in conto terzi, 2021 (t)	Ambulanti dell'usato, 2024 (t, min-max)
Tessili	13.933	86.040–100.380
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	63.434	51.300–59.850
Mobili e arredo	119.067	12.120–14.140
Altre categorie	35.280	47.940–55.930
Totale	231.714	197.400–230.300
Operatori considerati	circa 2.900 negozi	60.000–70.000 ambulanti

Fonti della tabella:

- Negozi in conto terzi: dati ISPRA 2021 trasmessi all'UE, riferiti ai 2.906 negozi della rete che ha condiviso i propri dati; metodo dichiarato approssimativo e "definitely underestimated". (EEA, *Reuse metadata annex*, Version 1, sez. 2.3.5, p. 8, <https://sdi.eea.europa.eu/catalogue/srv/api/records/50b2430b-8218-471c-86ea-65236a870a28/attachments/Reuse%20metadata%20annex%20Version%201.pdf>)
- Ambulanti: volume medio di 3.290 kg l'anno per operatore, misurato con pesature dirette su 60 interviste a Torino, Palermo e Roma, moltiplicato per 60.000–70.000 operatori; esclusi antiquariato e vintage. (Saltalippi, M. e Luppi, P., *Il ruolo dei waste pickers nelle economie del riutilizzo in Italia*, International Alliance of Waste Pickers e Rete ONU, dicembre 2025, pp. 9-12, <https://wastepickersinternational.org/wp-content/uploads/2026/03/The-role-of-waste-pickers-in-reuse-economies-in-Italy-IT-WEB-4.pdf>)

Il percorso di accreditamento e coinvolgimento degli operatori del riutilizzo

Nel 2000 buona parte degli operatori italiani del riutilizzo è scivolata nell'informalità in seguito ai decreti attuativi della riforma del commercio (D.Lgs. 114/1998) e all'abrogazione degli articoli 114 e 121 del TULPS. Negli anni successivi, tuttavia, il riutilizzo è stato oggetto di una crescente attenzione da parte del legislatore

europeo e nazionale in virtù della sua valenza ambientale. Le opzioni del riutilizzo (prevenzione) e della preparazione per il riutilizzo (trattamento dei rifiuti) sono state indicate come prioritarie nella gestione dei rifiuti, e in linea di principio è stata riconosciuta la necessità di coinvolgere gli operatori del settore. Nei fatti tale coinvolgimento non è mai avvenuto e continua tutt'oggi a rimanere un principio non applicato. In ambito europeo la tendenza consolidata nelle norme e politiche ambientali è favorire e riconoscere gli operatori del riutilizzo formalmente classificati come "economia sociale" escludendo tutti gli altri operatori, mentre in ambito nazionale, dove le politiche per il riutilizzo sono demandate soprattutto a Regioni e Comuni, a essere favorito a scapito degli altri operatori è l'esiguo segmento dei centri per il riutilizzo (esso stesso, oltretutto, vittima di problemi strutturali dovuti a un diffuso fraintendimento della sua realtà operativa e commerciale).

Quello che segue è un riepilogo non esaustivo di norme e iniziative chiave relative al coinvolgimento degli operatori del riutilizzo nel quadro normativo e nelle politiche ambientali.

- **Direttiva quadro europea 2008/98/CE.** La direttiva impegna gli Stati membri a promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo, in particolare **incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione.** (Direttiva 2008/98/CE, art. 11, par. 1). In Italia l'articolo 180-bis del D.Lgs. 152/2006, che recepiva la direttiva quadro assumendo, tra le altre cose, anche l'indicazione di incoraggiare creazione e sostegno di tali reti, è stato abrogato dal D.Lgs. 116/2020.
- **Legge 13 del 2009.** L'art. 7-sexies del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, dedicato alla "valorizzazione ecologica dei mercati dell'usato", prevede accordi territoriali per "la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato" e un decreto ministeriale sugli "standard minimi" di tali mercati. L'articolo di legge, che recepisce tempestivamente il paragrafo 1 dell'art. 11 della direttiva quadro, continua dopo diciotto anni a essere lettera morta.
- **Sperimentazione Rete ONU – Federambiente (oggi Utilitalia), 2012-2013.** In attesa dei decreti attuativi, Rete ONU e Federambiente, la federazione delle aziende pubbliche di igiene urbana successivamente confluita in Utilitalia, hanno avviato nel 2012 un confronto per definire regole operative attraverso sperimentazioni sul campo affidate agli attori locali. A fine 2013, data l'onerosità di disegnare e stabilire modelli innovativi su scala locale, i promotori dell'iniziativa hanno concordato sulla necessità di costruire meccanismi su scala nazionale, anche mediante la costituzione di consorzi, da riproporre poi ai singoli territori.
- **Programma nazionale di prevenzione 2013.** Adottato dal Ministero dell'Ambiente con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, riconosce al riutilizzo "un ruolo fondamentale" e nella sua versione estesa cita testualmente Rete ONU come fonte per individuare gli ostacoli che limitano lo sviluppo del riutilizzo in Italia.
- **Percorso legislativo 2013-2018.** Nella XVII legislatura Rete ONU ha proposto una legge di riordino del settore, che si è tradotta in tre distinte proposte di legge, presentate da parlamentari di maggioranza ma mai assegnate a una Commissione.
- **Percorso legislativo 2018-2022.** Le proposte A.C. 56, 978, 1065 e 1224, presentate da parlamentari di maggioranza e di opposizione, sono state abbinate e assegnate alle Commissioni riunite VIII e X; l'iter si è arenato dopo le audizioni del 2 e 10 aprile 2019.
- **Modello Contarina – Occhio del Riciclone, 2021.** Modello di massimizzazione del riutilizzo su scala territoriale sviluppato da Occhio del Riciclone Italia ONLUS e Contarina S.p.A. e presentato nel Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2021. Prevede tredici interventi, tra cui un albo locale degli operatori dell'usato, incentivi agli operatori e il conferimento del loro invenduto nei centri di raccolta.
- **Regimi EPR.** Gli schemi di regolamento EPR proposti in relazione a tessili e mobili, che sono frazioni merceologiche chiave per il settore dell'usato, contengono articoli dedicati a riutilizzo e affermano il principio che gli operatori del riutilizzo debbano essere coinvolti negli accordi quadro in quanto

attori di filiera. Tuttavia, questi schemi sono stati elaborati, e successivamente concertati, senza un confronto tecnico con gli operatori del riutilizzo.

LE ISTANZE DI RETE ONU IN SINTESI

La tabella riporta, per ciascuna delle dieci aree, la richiesta principale; il dettaglio e le motivazioni sono nella sezione successiva.

#	Area	Cosa chiediamo
1	Fiscalità	Azzeramento dell'IVA sull'usato in termini di principio; come primo passo, IVA al 5% su tutti i beni usati e i servizi collegati, come già avviene per arte, antiquariato e collezionismo
2	Tariffe sui rifiuti e centri di raccolta	Agevolazioni TARI per chi previene i rifiuti; libero conferimento ai centri di raccolta, con tracciabilità semplificata, dell'invenduto e dei residui degli operatori dell'usato; avvio dei beni usati conferiti alle filiere del riutilizzo
3	Riconoscimento e rappresentanza	Rappresentanza per legge ai tavoli, codici ATECO adeguati e un albo ufficiale dei riutilizzatori
4	Tracciabilità accessibile	Strumenti accessibili e "a livelli", che includano microimprese e soggetti vulnerabili invece di escluderli
5	Educazione, formazione e comunicazione	Operatori dell'usato come riferimento delle politiche di educazione al riutilizzo, coinvolti nelle campagne pubbliche e inseriti come fornitori nei Criteri Ambientali Minimi
6	Clausole sociali e soggetti vulnerabili	Tutele, agevolazioni fiscali e clausole sociali per chi lavora nel riutilizzo coinvolgendo persone vulnerabili, inclusi i <i>waste pickers</i> , e percorsi di riconoscimento tramite i servizi sociali del territorio
7	Raccolta e comunicazione dei dati	Dati pubblici e disaggregati sui beni durevoli, sezioni sul riutilizzo nei Rapporti ISPRA e rilevazioni estese ad ambulanti, mercati, cooperative ed enti di solidarietà
8	Tutela e promozione dei mercati	Attuazione della L. 13/2009, diritto al libero scambio e regole chiare per marketplace e social network
9	Responsabilità estesa del produttore (EPR)	Priorità effettiva al riutilizzo, partecipazione ai tavoli, obiettivi quantitativi di riutilizzo in ogni decreto e tutela da ogni monopolio sulle raccolte
10	Riforme normative e procedurali	Legge di riordino del settore; revisione del D.Lgs. 152/2006 (obiettivi di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo distinti e quantificati), del D.M. 91/2026 sui centri di raccolta, del D.M. 119/2023 e del D.Lgs. 49/2014

LE ISTANZE ARGOMENTATE

1. Fiscalità

Rete ONU rivendica il principio dell'azzeramento dell'IVA sui beni usati e sui servizi a essi collegati, a fronte di regimi vigenti che sono scarsamente applicati dagli operatori in ragione della loro complessità e inadeguatezza, e come forma di incentivo e agevolazione per un lavoro ambientale che oggi non viene sostenuto in alcun modo. *Per il conto terzi, che offre un servizio di intermediazione in grado di reimmettere in circolazione 232.000 tonnellate di beni usati ogni anno, l'esistenza di un codice ATECO dedicato consente di applicare la riduzione senza estenderla a tutte le agenzie d'affari.*

Si sottolinea che dal 1° luglio 2025 l'aliquota per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione è scesa dal 10% al 5%. (D.L. 30 giugno 2025, n. 95, art. 9, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118), in

virtù di un articolo dedicato ai “beni usati” che, paradossalmente, riguarda solo i beni più pregiati e meno riconducibili al concetto di prevenzione ambientale. Se questi beni usati sono agevolati fiscalmente, a maggior ragione dovrebbero esserlo quelli che hanno valore più esiguo e il cui riutilizzo beneficia inequivocabilmente l'ambiente.

Si sottolinea inoltre che regimi fiscali di favore per l'usato sono adottati in altri ordinamenti (USA, Giappone, Norvegia, Australia e Canada), e la Commissione europea ha iniziato l'iter di riesame dei regimi IVA dell'usato nel quadro del *Clean Industrial Deal*.

Chiediamo inoltre:

- lo stesso trattamento IVA per i prodotti preparati per il riutilizzo, purché le componenti nuove non superino il 50% del peso;
- un esame complessivo della posizione fiscale degli operatori che oggi faticano ad applicare i regimi speciali dell'usato, come quelli classificati tra le agenzie d'affari e gli ambulanti senza codice ATECO adeguato, tenendo conto del valore esiguo delle merci e dell'esigenza di non penalizzare la distribuzione nazionale rispetto all'export;
- la defiscalizzazione del lavoro nel riutilizzo anche oltre le categorie protette, e in particolare per i soggetti vulnerabili internazionalmente definiti “waste pickers”;
- una destinazione d'uso urbanistica artigianale con riconoscimento di pubblica utilità, oppure commerciale con sgravi anche per i locatori, legati ai codici ATECO o ai valori dati dai misuratori ecologici;
- oneri documentali ridotti nella gestione del margine tra acquisto e vendita, proporzionati al valore dei beni.

2. Tariffe sui rifiuti e Centri di Raccolta

Nei territori in cui lavorano, gli operatori del riutilizzo, anziché essere coinvolti attivamente nelle politiche ambientali e nella gestione dei rifiuti, tendono a essere tenuti ai margini del sistema, o addirittura a esserne vessati.

Ai negozi dell'usato in conto terzi, nonostante dispongano ormai di uno specifico codice ATECO che li rende ben identificabili, vengono spesso ancora oggi applicate **tariffe dei rifiuti** uguali a quelle dei supermercati, sebbene il valore delle merci per metro quadro sia più esiguo e non vengano prodotti imballaggi, e senza tenere conto del loro apporto alla prevenzione dei rifiuti; analogamente, ai mercati dell'usato, anziché sostenerli e valorizzarli, vengono imposte tariffe per la pulizia degli spazi che a volte sono proibitive. Imboccare un'altra strada è possibile: già nel 2018, come riferito dal centro studi della Camera dei Deputati, una ventina di Comuni aveva riclassificato gli operatori dell'usato ai fini della tariffa. (Camera dei deputati, A.C. 56, XVIII legislatura, relazione illustrativa, p. 4, https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/stampati/pdf/18PDL0001540.pdf).

Su questo punto Rete ONU chiede, in concreto, che:

- ai negozi dell'usato, in conto terzi o di altro tipo, sia applicata una classificazione TARI “esposizioni” (categoria 6) o, in alternativa, “magazzini senza vendita diretta”;
- ai mercati e alle vendite ambulanti sia proposto un costo di pulizia calcolato al netto di quanto il gestore risparmia grazie al riutilizzo: se un mercato evita ogni giorno 10 tonnellate di rifiuti e 3.000 euro di costi di gestione, quella cifra va scontata, e il costo di pulizia non deve sommarsi alla tariffa applicata ai singoli operatori;
- ARERA esamini la questione al fine di facilitare il più possibile l'applicazione di tariffe che incentivino e agevolino gli operatori del riutilizzo.

C'è poi la questione dei **Centri di raccolta**, i quali, nonostante il proclama di principio della Strategia per l'economia circolare adottata dal MASE nel 2022, per quanto riguarda il riutilizzo sono ancora molto lontani dall'agire in ottica di filiera. Gli operatori del riutilizzo non hanno accesso ai beni usati che vi vengono conferiti; il progetto LIFE+PRISCA (segnalato ad aprile 2015 dalla Commissione Europea come miglior progetto LIFE+ ambiente in Europa) ha dimostrato che il loro massimo riutilizzo è possibile solo a una certa economia di scala, avviandoli a centri di smistamento e convogliandoli alle filiere più adatte, possibilmente tramite vendite all'ingrosso. A oggi, invece, nella stragrande maggioranza dei Comuni continuano a essere promosse attività volontaristiche di cherry picking che hanno scarso o nullo valore ambientale. In parallelo, i negozianti e gli ambulanti hanno difficoltà di accesso ai centri di raccolta comunali per conferire il loro invenduto, o, nel caso di quelli che si approvvigionano sgomberando locali, il residuo che non intendono riutilizzare; in alcuni casi questo fattore è dirimente per il raggiungimento del loro punto di equilibrio economico (un ambulante "svuotacantine" non può permettersi la gestione di questo residuo a pagamento, e ciò si traduce, purtroppo, in frequenti abbandoni di rifiuti).

Rete ONU in concreto chiede che:

- i rifiuti conferiti dagli sgomberatori di locali attivi nel riutilizzo e che provengono da abitazioni, anche ingombranti, siano classificati come rifiuti urbani, per agevolare la prevenzione dei rifiuti;
- Autorità d'ambito e Comuni prevedano nei piani di igiene urbana la possibilità di far trasportare a terzi, con tracciabilità semplificata, i rifiuti urbani di provenienza domestica ai centri di raccolta comunali;
- i dettaglianti dell'usato, negozianti e ambulanti, possano liberamente conferire il loro invenduto nei centri di raccolta, con tracciabilità semplificata;
- le microimprese e ditte individuali dell'usato possano conferire liberamente e con tracciabilità semplificata ciò che raccolgono presso le utenze domestiche e che non intendono avviare a riutilizzo;
- i Centri di raccolta comunali avviino alle filiere del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo i beni usati puntando al massimo risultato ambientale (anche, eventualmente, reimpostando il ruolo operativo dei centri per il riutilizzo);
- la recente norma sui Centri di raccolta comunali (D.M. 26 marzo 2026, n. 91), che già prevede la possibilità di attivare schemi di filiera con gli operatori del riutilizzo, sia modificata per rendere facilmente applicabile tale opzione; nel frattempo, Rete ONU chiede a Comuni e Autorità d'ambito di usare i loro ampi margini decisionali per emettere regolamenti che includano l'applicazione di queste misure.

L'applicazione di queste misure ridurrebbe gli abbandoni di rifiuti e favorirebbe le economie del riutilizzo.

3. Riconoscimento e rappresentanza

Fino al 2000 l'attività di raccolta e rivendita in strada di materiali di seconda mano era disciplinata dagli artt. 114 e 121 del TULPS, che prevedevano la tenuta di un registro. Con le norme attuative della riforma del commercio (D.Lgs. 114/1998) quelle disposizioni sono state abrogate senza una disciplina sostitutiva, e gli ambulanti del riutilizzo sono rimasti privi di inquadramento formale. Negli anni '90, inoltre, è andata affermandosi la formula dell'usato conto terzi, che ha gradualmente sostituito le botteghe di rigatteria tradizionali, arrivando oggi a circa 3.000 unità di media-grande superficie; questa fattispecie è rimasta impropriamente classificata tra le agenzie d'affari generiche fino al 2025, quando finalmente è stato istituito uno specifico codice ATECO (il 47.91.10).

Nonostante in via di principio le nuove norme tendano a includere gli operatori del riutilizzo come soggetto di filiera da coinvolgere in accordi quadro e concertazioni, Rete ONU ha preso atto di una tendenza a escluderli dai tavoli, favorendo a volte, e in modo arbitrario, solo specifici segmenti.

Chiediamo che gli operatori dell'usato siano riconosciuti come categoria, con propri codici, un proprio albo e un posto per legge ai tavoli di concertazione.

- **Rappresentanza.** Le associazioni di categoria degli operatori dell'usato devono partecipare per legge ai tavoli in cui si definiscono politiche e norme sul riutilizzo, e, laddove la legge già lo preveda, tale previsione deve essere rigorosamente applicata.
- **Codici ATECO.** I codici esistenti, come quello del conto terzi, sono utili a delimitare il perimetro dei benefici delle politiche ambientali; per i comparti non classificati servono nuovi codici compatibili.
- **Albo dei riutilizzatori.** Un albo online ufficiale, gestito da ISPRA o da altra istituzione, analogo a quello previsto per i riparatori dalla direttiva sul diritto alla riparazione. Deve includere negozi in conto terzi, ambulanti, imprese sociali, soggetti vulnerabili e gli altri comparti rappresentati da Rete ONU, e servire a bilanciare diritti e doveri: tracciabilità dei residui conferiti ai centri di raccolta, accesso ai regimi fiscali agevolati.

4. Tracciabilità accessibile

Rete ONU sostiene con convinzione tutte le norme e politiche che incrementano la tracciabilità e trasparenza delle filiere di riutilizzo e di recupero dei rifiuti. Esige però che gli strumenti adottati a tal fine, soprattutto nell'ambito della tracciabilità, non siano esclusivamente progettati basandosi sulle esigenze delle imprese di dimensione più grande. Tali strumenti debbono poter essere agevolmente applicati anche dalle microimprese, e devono favorire l'emersione dei soggetti informali. Se invece diventano barriere d'accesso, un numero maggiore di operatori sarà spinto fuori dalla legalità.

Gli operatori del riutilizzo rappresentati da Rete ONU non chiedono di essere esclusi dalla tracciabilità: vogliono esserne protagonisti, con strumenti compatibili con il loro modo di lavorare. Rete ONU respinge una burocratizzazione che ignora la realtà degli operatori e discrimina i più fragili; serve un percorso di legalizzazione accompagnato, umano e non vessatorio. Se messe nelle condizioni di partecipare, le microimprese del riutilizzo possono offrire una tracciabilità capillare illuminando parti di filiera finora rimaste in ombra, sia in Italia che nei paesi che importano beni usati dall'Italia.

Tra le soluzioni possibili:

- una **tracciabilità a livelli**, in cui il micro-raccoglitore vulnerabile è incluso senza dover gestire strumenti digitali, mentre la gestione *machine to machine* è centralizzata presso le associazioni di categoria;
- un'assistenza delle associazioni per l'acquisizione dei codici da applicare ai beni, ad esempio QR code con soggetto, luogo e categoria, con modalità di applicazione in massa;
- **centri di raccolta comunali** dotati di sistemi di equivalenza pezzo/peso o volume per categoria, capaci di tracciare sia i beni acquisiti dai micro-raccoglitori sia i rifiuti da loro conferiti, strumenti che già esistono.

5. Educazione, formazione e comunicazione

Rete ONU chiede che gli operatori dell'usato siano il principale riferimento delle politiche pubbliche di educazione al riutilizzo, analogamente a come i sistemi di raccolta differenziata sono il principale riferimento delle politiche pubbliche per il riciclaggio. Se i cittadini non vengono ricondotti a pratiche autentiche e solide ma solo a iniziative ludiche e simboliche, non si sta promuovendo realmente il riutilizzo.

Rete ONU in concreto chiede di:

- Rafforzare le campagne di comunicazione istituzionale su riparazione e riutilizzo, costruendole insieme a chi le pratica.

- Utilizzare l'albo dei riutilizzatori (istanza 3) perché i progetti pubblici di educazione e sensibilizzazione coinvolgano gli operatori iscritti che ne hanno i requisiti.
- Inserire gli operatori del riutilizzo nei Criteri Ambientali Minimi come fornitori di servizi negli appalti pubblici. I CAM già adottati per arredi interni, servizi di igiene urbana ed eventi premiano noleggio, riparazione, scambio e arredi riutilizzati; Rete ONU chiede che vi siano inclusi esplicitamente anche gli operatori del riutilizzo come fornitori.

6. Clausole sociali e soggetti vulnerabili

Rete ONU chiede tutele e agevolazioni per chi lavora nel riutilizzo coinvolgendo persone vulnerabili. Si tratta, ad esempio, dei 60-70.000 *waste pickers* attivi sul territorio nazionale (la loro categoria è definita in sede internazionale da UNEA, UNEP, OCSE ed ILO, oltre che dall'Alleanza Internazionale dei Waste Pickers di cui Rete ONU fa parte); nel caso specifico italiano si tratta di operatori che continuano a lavorare nelle forme più tradizionali, quelle che precedevano l'attuale assetto normativo ambientale, e che aspirano a essere riconosciuti e coinvolti, in base a standard che non ignorino la loro dimensione economica ed operativa (diritto base che normalmente viene riconosciuto agli altri stakeholder ma che a loro è sempre stato negato). Si tratta anche dei soggetti svantaggiati storicamente coinvolti dalle cooperative, che grazie alle attività di riutilizzo riescono a reinserirsi nella società.

Per l'intera gamma dei soggetti vulnerabili e senza discriminazione tra di essi, Rete ONU chiede di:

- applicare ulteriori tutele e agevolazioni fiscali, tenendo conto del valore aggiunto sociale, che si affianca a quello ambientale;
- riconoscere tali attività come servizio pubblico a valenza sociale e ambientale;
- inserire clausole sociali in appalti, servizi e incentivi pubblici;
- prevedere misure compensative per i maggiori costi di accompagnamento, formazione e gestione del personale.

Per i soggetti vulnerabili del settore che oggi non sono riconosciuti come tali, e in particolare per i *waste pickers*, Rete ONU chiede di attivare percorsi di riconoscimento tramite i servizi sociali del territorio come il SIL.

7. Raccolta e comunicazione dei dati

Rete ONU chiede che siano raccolti e resi disponibili dati pubblici e disaggregati sui beni durevoli.

In concreto, l'associazione degli operatori del riutilizzo chiede che nei Rapporti sulla Gestione dei Rifiuti di ISPRA siano incluse sezioni riguardanti:

- il settore del riutilizzo e le sue performance, riconoscendo il suo ruolo chiave nella prevenzione dei rifiuti;
- i rifiuti di beni durevoli raccolti, trattati, preparati per il riutilizzo e riciclati.

Il primo rapporto sul riutilizzo in Italia comunicato da ISPRA all'Agenzia Europea per l'Ambiente copre solo i negozi in conto terzi (EEA, *Reuse metadata annex*, Version 1, sez. 2.3.5, p. 8, <https://sdi.eea.europa.eu/catalogue/srv/api/records/50b2430b-8218-471c-86ea-65236a870a28/attachments/Reuse%20metadata%20annex%20Version%201.pdf>). Per fissare obiettivi di

riutilizzo attendibili occorre includere nelle rilevazioni anche ambulanti, mercati, cooperative ed enti di solidarietà; per gli ambulanti è già disponibile la stima riportata in Premessa.

8. Tutela e promozione dei mercati

Rete ONU chiede l'applicazione della L. 13/2009, il diritto al libero scambio e regole chiare per le piattaforme online.

- **Valorizzazione ecologica dei mercati dell'usato.** Dare finalmente attuazione all'art. 7-sexies del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 13/2009, nel quadro di percorsi finalizzati all'applicazione del modello di raccolta e riutilizzo proposto da Contarina e Occhio del Riciclone (oggi denominato Osservatorio del Riutilizzo) – vedere la descrizione del modello nel capitolo dedicato del Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2021.
- **Diritto al libero scambio.** Riconoscere le aree di libero scambio per soggetti vulnerabili, sul modello delle proposte di legge della XVIII legislatura, con una soglia ISEE di almeno 12.000 euro: con circa 1.000 euro al mese una famiglia in difficoltà deve poter integrare il reddito.
- **Marketplace e social network.** Una normativa chiara su contraffazione e responsabilità delle piattaforme, che eviti il blocco arbitrario degli annunci di beni usati.

9. Responsabilità estesa del produttore (EPR)

Rete ONU chiede che nei regimi EPR la priorità del riutilizzo sia applicata in concreto e che le associazioni degli operatori del riutilizzo partecipino alle concertazioni e agli accordi quadro in quanto operatori di filiera la cui attività è riconosciuta come prioritaria nella gerarchia dei rifiuti.

In concreto, Rete ONU chiede:

1. un coinvolgimento effettivo e costante nei tavoli istituzionali e di filiera, almeno allo stesso livello delle associazioni del recupero dei rifiuti;
2. obiettivi quantitativi di riutilizzo in ogni decreto ministeriale che disciplina un regime EPR;
3. prescrizioni sul riutilizzo fondate sull'economia reale del settore, non su modelli costruiti a tavolino senza riscontro operativo e di mercato;
4. articoli o commi nei DM che siano dedicati alla dimensione micro-imprenditoriale degli operatori, compresi quelli che acquistano e rivendono stock preparati per il riutilizzo, con l'obbligo di adottare standard, strumenti e filiere compatibili con il loro modo di lavorare (ciò, difatti, non comporta di per sé un ridimensionamento degli obiettivi ambientali e di trasparenza, ma, al contrario, crea le condizioni per raggiungerli);
5. una tutela degli operatori e delle loro filiere da qualsiasi monopolio, comunale o dei produttori, nei sistemi di affidamento della raccolta e della selezione che si sostengono grazie alla preparazione per il riutilizzo.

Rete ONU rivendica lo stesso approccio per i micro-raccoglitori di altri rifiuti, che spesso sono anche operatori del riutilizzo. Oggi, soprattutto nel settore RAEE, essi sono stigmatizzati come protagonisti di "filiera parallele e non controllate". Un confronto strutturato tra istituzioni, sistemi collettivi dei produttori e rappresentanti dei micro-raccoglitori consentirebbe di integrare queste filiere nei sistemi formali.

10. Riforme normative e procedurali

Chiediamo una legge di riordino del settore e una revisione generale del tema del riutilizzo e preparazione per il riutilizzo nelle norme vigenti su rifiuti, centri di raccolta ed EPR, incluse le norme relative a frazioni specifiche (RAEE ecc.).

Legge di riordino del settore dell'usato. Il testo di partenza è la proposta A.C. 1065 della XVIII legislatura, integrata dagli emendamenti dell'Appendice A, che recepiscono le osservazioni del Servizio Studi della Camera. (Camera dei deputati, scheda C. 1065, XVIII legislatura, <https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1065>). Le nuove proposte di legge dovranno ovviamente essere adattate al contesto normativo attuale.

Revisione del D.Lgs. 152/2006:

- obiettivi quantitativi di riutilizzo nel Programma nazionale di prevenzione;
- obiettivi di preparazione per il riutilizzo separati da quelli generali di recupero, a garanzia della gerarchia.

Revisione del D.M. 26 marzo 2026, n. 91, sui centri di raccolta. Quest'ultimo già prevede la possibilità di attivare schemi di filiera con gli operatori del riutilizzo, ma dovrebbe essere modificato per rendere facilmente applicabile tale opzione (vedere i dettagli nell'istanza 2). Invitiamo Comuni e Autorità d'ambito a emettere regolamenti e stipulare convenzioni che favoriscano la sinergia tra queste strutture e gli operatori del riutilizzo.

Il D.M. 10 luglio 2023, n. 119, sulle procedure semplificate di preparazione per il riutilizzo, inibisce la possibilità di sviluppare l'impiantistica corrispondente per i suoi limiti esageratamente bassi e le sue procedure operative inadeguate. Il D.M., pur ben accolto da Rete ONU, che lo chiedeva da quindici anni, è la dimostrazione lampante dell'inadeguatezza tecnica delle norme preparate senza consultare gli operatori del settore.

Revisione del D.Lgs. 49/2014 sui RAEE, per dare centralità operativa, e non solo di principio, a riutilizzo e preparazione per il riutilizzo. Rete ONU chiede l'introduzione di obiettivi di preparazione per il riutilizzo disaggregati dall'obiettivo globale di recupero e chiede procedure più snelle per trasporto, gestione e preparazione per il riutilizzo dei RAEE riutilizzabili.

Appendice A — Emendamenti alla proposta di legge A.C. 1065

Testo base: proposta di legge A.C. 1065, XVIII legislatura, Vignaroli e altri, “Disposizioni per la disciplina dell’economia dei beni usati e la promozione del settore del riutilizzo, nonché istituzione del Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo”, presentata il 6 agosto 2018. (Camera dei deputati, scheda e testo del progetto di legge C. 1065, <https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1065>; analisi del Servizio Studi: <https://documenti.camera.it/leg18/dossier/Testi/Am0022.htm>)

Gli emendamenti tengono conto delle osservazioni del Servizio Studi della Camera e delle posizioni emerse nelle Commissioni nella XVIII legislatura.

Articolo del testo base	Richiesta di Rete ONU	Motivazione
Art. 1 — Definizioni	Comma 1: sostituirlo con la lett. a) del comma 1 della PdL 978 o della PdL 1224, che definisce beni usati quelli reimpiegabili nello stato originario “anche previa” preparazione per il riutilizzo. Comma 2: eliminare il termine “distrazione”, come osservato dal Servizio Studi. Inserire parte del comma 2 dell’art. 5 della PdL 1224, con l’istituzione per decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni, dei codici ATECO 38.32.31, 46.19.05, 46.77.30, 47.89.06 e 82.30.1, fatti salvi quelli esistenti	Senza “anche” la legge escluderebbe quasi tutto il settore. I nuovi codici sono necessari perché la maggior parte degli operatori non rientra in quelli esistenti; è preferibile non specificare categorie di beni, perché nulla di riusabile resti escluso
Art. 2 — Tavolo permanente sul riutilizzo	Comma 1: eliminare “e dei principali operatori del settore, distinti per categoria”. Comma 2: nuova lettera sul contributo del Tavolo al Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. d), e dell’art. 29 della direttiva 2008/98/CE, ripresa dall’art. 2, comma 3, lett. c), della PdL 978. Lett. d): “consorzi di filiera” al posto di “altri consorzi” ed eliminazione del termine “distrazione”	Al Tavolo deve essere considerato il punto di vista della categoria, non quello di singoli operatori; le associazioni di categoria possono essere più di una
Art. 3 — Modifiche alla disciplina sul commercio	Nuova rubrica “Autorizzazione delle attività esercitate dagli operatori dell’usato”. Comma 2: la vendita di beni usati non acquistati in precedenza non è attività commerciale ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 114/1998, non richiede l’autorizzazione dell’art. 28, comma 4, ed è avviata con SCIA. Comma 3 invariato	Raccoglitori (svuotacantine) e intermediari non acquistano per rivendere e quindi non sono commercianti secondo le definizioni del D.Lgs. 114/1998. L’attività di raccolta e rivendita di materiali di risulta era normata fino al 2000, quando le norme attuative del D.Lgs. 114/1998 hanno abolito gli artt. 121 e 114 del TULPS
Art. 4 — Obblighi in materia di tracciabilità	Soglia per la raccolta dei dati identificativi del cedente portata da 100 a 250 euro per bene; eliminata la soglia differenziata di 40 euro per i soggetti vulnerabili delle aree di libero scambio	250 euro è in linea con quanto adottato in molti territori per gli autoricambi; non vi sono ragioni per sfavorire il riuso dei beni durevoli rispetto a quello degli autoricambi. Nel testo base la nota sui soggetti vulnerabili è incompleta: da completare
Art. 5 — Mercati dell’usato; Art. 6	Le osservazioni del Servizio Studi possono essere risolte riscrivendo l’art. 7-sexies della L. 13/2009 come previsto dall’art. 6 della PdL 978, sostituendo il “Consorzio del	Con circa 1.000 euro al mese una famiglia in difficoltà deve poter integrare il reddito, perché l’area

Articolo del testo base	Richiesta di Rete ONU	Motivazione
— Tutela dei mercati storici	riuso” con il “Tavolo” della PdL 1065 e mantenendo al comma 2 la lett. d) della PdL 1065, con la soglia ISEE per le aree di libero scambio elevata da 9.000 ad almeno 12.000 euro	di libero scambio permetta di superare la soglia della dignità
Art. 7 — Centri di raccolta e sistema integrato di gestione	Comma 1: inserire “quando necessari” dopo le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione, ed eliminare il decreto sul catalogo esemplificativo di prodotti. Comma 2: sostituirlo con i nuovi commi 2, 3 e 4 (rifiuti della selezione assimilati agli urbani e raccolta prevista nei piani di igiene urbana; modifica dell’art. 1 del D.M. 8 aprile 2008 per ammettere ai centri di raccolta gli operatori dell’usato micro-imprese; modifica dell’art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 per esentarli dal formulario quando trasportano i propri rifiuti ai centri di raccolta). Nuovo comma 7: se la prevalenza dei ricavi della raccolta deriva da preparazione per il riutilizzo e riutilizzo, l’ente appaltante non può chiedere contributi economici agli affidatari	Cataloghi per categoria rischiano di escludere beni riusabili; bozze ministeriali hanno distinto le merceologie di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, ma lo status di rifiuto dipende dall’intenzione di disfarsi, non dal tipo di bene, e l’usato richiede assortimenti misti. L’accesso ai centri di raccolta riduce gli abbandoni e incentiva la formalizzazione. Le gare al massimo rialzo trasferirebbero alle stazioni appaltanti i benefici della legge
Art. 8 — Insediamento nel territorio urbano	Nessuna modifica	—
Art. 9 — Misure fiscali e previdenziali	Commi 2 e 3 condivisi. Comma 1 riformulato: le agevolazioni locali sono motivate dal positivo impatto del riutilizzo sull’ambiente e sulla salute umana e dalla sua importanza per lo sviluppo socio-economico locale, anche al fine dell’emersione del settore	—
Art. 10 — Lavoro e formazione; Art. 11 — Educazione e sensibilizzazione ambientali	Nessuna modifica	—
Art. 12 — Obiettivi di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo	Eliminare l’ultima frase, sull’accreditamento delle attività come certificati verdi o bianchi	Osservazione del Servizio Studi e mutamenti intervenuti nella disciplina dei certificati